



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

PRIMA SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI DELL'ANNO 2025 PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA (C.O.C.) DI COPERTA, DI MACCHINA E PER IL DIPORTO.

Il Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica,

Visti: l'art.123 del Codice della Navigazione, modificato dall'art. 7 della Legge 27.02.1998 n.30 e gli artt.285, 290 e 292 del relativo Regolamento di esecuzione;

Viste: le regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/2, della Convenzione internazionale sugli standard di formazione, addestramento, certificazione e tenuta della guardia – STCW 78/95, come emendata e le sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6, A-IV/1, A-IV/2, del relativo Codice STCW 95, nella sua versione attuale;

Vista: la Conferenza tra le parti della Convenzione STCW tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla stessa (Emendamenti di Manila), prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo;

Visto: il decreto legislativo 12.5.2015, n.71, che ha dato attuazione alla direttiva 2012/35/UE in materia di requisiti minimi per la formazione della gente di mare;

Visto: il decreto ministeriale 25.7.2016, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Vista: la nota n.138979 in data 14.11.2016 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto: il decreto ministeriale 22.11.2016, concernente "Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare";

Visto: il D.D. 19.12.2016, recante "Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo ufficiale di coperta e di macchina";

Visti: i decreti ministeriali e le disposizioni discendenti disciplinanti i corsi di formazione e di addestramento ed il conseguimento dei relativi attestati/certificati;

Visto: il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

Vista: la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Visto: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;

Vista: la lettera circolare 0074001 in data 31.07.2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - 6° Reparto – 4° Ufficio – 1^ sezione – avente ad oggetto "Bando esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina – D.M. 30.11.2007";

Vista: la circolare n.27597 in data 13.10.2016, concernente "Riesame della circolare unica n.17/2008 e attuazione del D.M. 25.7.2016 e ulteriori chiarimenti in merito all'adeguamento ed al rinnovo";

- Viste:** le note n. 47609 in data 6.10.2016 e n. 6235 in data 7.2.2017, con le quali la Direzione marittima di Bari ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su alcuni aspetti delle innovazioni introdotte con i decreti in data 25.7.2016 e 22.11.2016 e i pareri ministeriali espressi con i dispacci n. 33299 in data 7.12.2016 e n. 14318 in data 17.5.2017;
- Visto:** il Decreto Direttoriale del 21 maggio 2018, recante l'individuazione delle conoscenze necessarie all'accesso alla figura professionale di allievo Ufficiale Elettrotecnico;
- Visto:** il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2018 che individua il percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera e in particolare gli artt. 4 e 8 comma1:
- Vista:** La Circolare Titolo: Gente di Mare – Serie:XIII n° 45 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità sostenibile – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua Interne, avente come oggetto “ Linee Guida per l'applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di formazione e certificazione del personale marittimo”.

A V V I S A

nel mese di **aprile 2025** avrà inizio la 1^a Sessione 2025 degli esami per il conseguimento delle Certificazioni di Competenza (C.o.C.), e il percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera secondo le disposizioni previste dal D.M. 25.7.2016, dal D.M. 22.11.2016 e dal D.M. 22.11.2018, di seguito elencate:

SETTORE DI COPERTA

- **Ufficiale di Coperta** (art.5 D.M. 25.7.2016 e art.7 D.M. 22.11.2016);
- **Ufficiale di Coperta su navi inferiori a 500 GT che effettuano viaggi costieri** (art.23 D.M. 25.7.2016 e art.8 D.M. 22.11.2016);
- **Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT** (art.6 D.M. 25.7.2016 e art.9 D.M. 22.11.2016);
- **Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT** (art.7 D.M. 25.7.2016 e art.9 D.M. 22.11.2016);
- **Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri** (artt. 4 e 8 comma 1 D.M. 22.11.2018)

SETTORE DI MACCHINA

- **Ufficiale di Macchina** (art.13 D.M. 25.7.2016 e art.10 D.M. 22.11.2016);
- **Primo Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiori a 3000 Kw** (art.14 D.M. 25.7.2016 e art.12 D.M. 22.11.2016);
- **Primo Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw** (art.15 D.M. 25.7.2016 e art.12 D.M. 22.11.2016);
- **Ufficiale Elettrotecnico** (art.18 D.M. 25.7.2016 e art.11 D.M. 22.11.2016);

SETTORE DI PORTO

- **Ufficiale di navigazione del diporto** (art.7 D.M. 22.11.2016);
- **Capitano del diporto** (art.9 D.M. 22.11.2016);
- **Ufficiale di macchina del diporto** (art.10 D.M. 22.11.2016);
- **Capitano di macchina del diporto** (art.12 D.M. 22.11.2016).

Art.1 Requisiti

I requisiti per l'ammissione agli esami, previsti dal decreto istitutivo delle certificazioni di competenza, devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione dell'istanza, salvo le riserve espressamente previste dalle vigenti disposizioni, e sono accertati dalla Capitaneria di porto di iscrizione dell'interessato (art.3.3 D.M. 22.11.2016).

Art.2 Istruzioni

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta recante marca da bollo da € 16,00, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere indirizzata alla scrivente Direzione marittima **per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo, improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente avviso pubblico (entro il giorno 7 marzo 2025).**

L'istanza (**allegato A**), compilata in stampatello ed in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato, dovrà contenere:

1. complete generalità;
2. indirizzo di residenza completo;
3. i recapiti telefonici (fisso e/o mobile);
4. l'eventuale indirizzo e-mail;
5. il numero di matricola e il relativo Compartimento marittimo d'iscrizione;
6. l'esame al quale intende essere ammesso ed ogni altra eventuale notizia ritenuta utile per l'ammissione;

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- a) quietanza, attestante il pagamento avvenuto della tassa d'esame, rilasciata da un Ufficio doganale, dietro presentazione del prescritto ordine di introito – mod. 23, comprensiva della prevista registrazione della Capitaneria di porto;
- b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati di competenza (ALLEGATO 1 articolo 3, comma 3) rilasciata a cura dell'ufficio d'iscrizione, in caso di accertamento positivo del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini dell'ammissione agli esami.

Nel caso in cui il candidato intenda **sostenere esclusivamente una prova d'esame non superata in precedenza** dovrà presentare apposita istanza (**allegato B**) sempre **per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione**, secondo le modalità e nei termini sopra indicati nonché **la comunicazione dell'esito della Direzione marittima presso la quale il marittimo non ha superato la prova che intende ripetere (art. 6.2 D.M. 22.11.2016).**

Allo scopo di verificare l'avvenuta ricezione dell'istanza si invitano tutti i marittimi partecipanti, **successivamente** alla superata verifica di idoneità dei requisiti per la partecipazione agli esami da parte della propria Capitaneria di porto, ad inviare una e-mail di anticipazione, contenente scansione dell'istanza presentata al seguente indirizzo: dm.dmbari@mit.gov.it.

La Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo, entro il giorno 07 aprile 2025, invierà, a mezzo P.E.C., tale richiesta alla Direzione marittima di Bari.

Non si darà corso alle istanze che perverranno direttamente a questa Direzione Marittima senza l'osservanza delle modalità di inoltro in precedenza descritte.

Art.3 Trattamento dati

I dati forniti dovranno essere trattati per le sole finalità del presente procedimento da personale autorizzato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice Privacy") e ss.mm.ii.

Art.4 Programmi d'esame

I programmi d'esame di riferimento, la tipologia e la durata delle prove, per ogni specifica figura professionale sono stabiliti dal **D.M. 22.11.2016** e nel **D.M. 22.11.2018 Allegato 1**. per il percorso professionale integrativo dell'Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri.

Art.5 Calendario degli esami e pubblicazioni degli avvisi

Nel mese di aprile 2025, al termine della ricezione delle istanze, avverrà la pubblicazione delle liste dei candidati ammessi e successivamente gli avvisi di convocazione.

Tutte le informazioni e le convocazioni saranno disponibili alla consultazione sul sito istituzionale di questa Direzione marittima, nella sezione "Esami", all' indirizzo:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/bari/calendarioesami> .

Le pubblicazioni hanno valore di convocazione per lo svolgimento delle prove d'esame e coloro che risulteranno assenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalle prove successive, perdendo le eventuali idoneità precedentemente conseguite.

Art. 6 Superamento degli esami

Le valutazioni delle prove sono espresse in decimi. Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito una valutazione di almeno sei decimi. L'esito sarà comunicato, tramite p.e.c., all'ufficio d'iscrizione e per conoscenza all'interessato mediante estratto del processo verbale di esame. Il candidato dovrà rivolgersi al proprio ufficio d'iscrizione per il rilascio del relativo certificato di competenza avanzando apposita istanza. Nel qual caso il processo verbale d'esame farà esplicita menzione della prova non superata.

Qualora il candidato non abbia superato una sola delle prove previste, può ripeterla entro il termine di dodici mesi dalla data di effettuazione della stessa, presentando apposita istanza in conformità a quanto descritto al precedente articolo 2.

Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto ovvero consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di competenza da conseguire.

La valutazione della conoscenza della lingua inglese esprime un voto finale unico determinato dalla media dei voti fra la prova scritta e la prova orale. Il mancato superamento della prova scritta comporta la **non ammissione** alla prova orale di lingua inglese.

La valutazione delle prove professionali scritte e orali determinano due distinte valutazioni finali.

Bari,

**IL DIRETTORE MARITTIMO
Amm.Isp. (CP) Vincenzo LEONE**

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82

Il presente avviso è pubblicato sul sito web:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/bari>, alla sezione Esami.

